

RICORRENTE
Ricoorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo
MARIO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Presidente - R.G.N. 12418/2013
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere - Cron. 3412
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere - Rep. e.l.
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere - Ud. 21/01/2016

Signoramento presso terzi - dichiarazione del terzo contestata dopo la pronuncia dell'ord.za ex art. 553 cpc - mezzi - tardività

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA DI TREVISO (01138380264), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 13, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BOTTEON e PAOLO CORLETTI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TORMENA CALCESTRUZZI SRL (01175210267), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente

2016
152

ORIGINALE

3712- / 2016

Oggetto:

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO N. 103, presso lo studio dell'avvocato DANIELE VAGNOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERFRANCESCO ZEN, per procura speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 664/12 del TRIBUNALE DI TREVISO emessa il 30/4/2012, depositata il 4/5/2012;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 21/1/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

uditi, per la ricorrente, l'Avvocato MARIO ETTORE VERINO e, per la controricorrente, l'Avvocato PAOLO ACCARDO per delega dei difensori;

udito il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

§ 1. - La società Tormena Calcestruzzi s.a.s. di Tormena Enrico & C., poi divenuta Tormena Calcestruzzi srl, conseguì decreto ingiuntivo per € 31.668 (oltre interessi e spese) nei confronti della Edil Restauri di Pederiva Bortolino, che, divenuto esecutivo il 30.10.02, fu posto in esecuzione con pignoramento presso terzi nei confronti della Provincia di Treviso, debitrice dell'ingiunto per lavori di appalto commissionatigli.

All'esito del relativo procedimento e a dispetto della dichiarazione resa dal terzo di intervenuta cessione del credito,



l'adito tribunale di Treviso pronunciò, all'esito dell'udienza del 29.9.03, ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., notificata alla Provincia e posta a base di successivo precetto del 17.11.05 (per € 39.541,34), cui seguì infine pignoramento presso terzi ai danni di questa e del suo tesoriere Unicredit Banca spa in data 11.1.06.

Il 19.1.06 la Provincia dispiegò opposizione, contestando l'esistenza del credito in capo alla Tormena e invocando la sospensione dell'esecuzione: ma il g.e. rigettò tale ultima istanza (ord. 10.7.07, resa a circa diciassette mesi dall'assunzione della riserva, oggetto di reclamo dichiarato inammissibile) e fissò l'udienza del 22.11.07 per la prosecuzione della trattazione dell'opposizione, provvedendo poi all'assegnazione delle somme all'esito dell'udienza in sede esecutiva del 14.1.08.

Riassunta dalla Provincia con comparsa ex art. 307 cod. proc. civ. l'opposizione, questa fu infine qualificata opposizione agli atti esecutivi e, resistendovi l'opposta con preliminare richiesta di estinzione e comunque con ampie contestazioni in rito e nel merito, dichiarata inammissibile con sentenza n. 664 del 4.5.12.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a due motivi ed illustrandoli con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., la Provincia di Treviso, mentre l'intimata Tormena Calcestruzzi srl resiste con controricorso.

Motivi della decisione

§ 2. – La ricorrente articola due motivi:

- un primo, rubricato "violazione ed erronea applicazione degli art. 474 c.p.c., 533 c.p.c., 537 c.p.c., 615 c.p.c., 617 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.": col quale ribadisce di avere contestato l'esistenza stessa del diritto di credito e di poterlo fare con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, sulla base della prospettata abnormità – o almeno della sua non configurabilità quale titolo esecutivo – dell'ordinanza di



assegnazione in favore della Tormena, in dipendenza dell'efficace sua cessione a terzi prima del pignoramento originario e del carattere negativo della dichiarazione da essa Provincia in quella sede resa; e nega rilevanza alle sentenze nn. 10180/05, 3655/06 e 4212/07, richiamate nella qui gravata sentenza;

- un secondo, rubricato "violazione ed erronea applicazione degli art. 474 c.p.c., 533 c.p.c., 537 c.p.c., 615 c.p.c., 617 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.": col quale contesta la ritenuta legittimazione del terzo ad impugnare l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., ribadendo di non avere voluto opporre quest'ultima ma protestare l'inesistenza del credito, pure negando analiticamente la rilevanza delle stesse pronunce richiamate dalla qui gravata sentenza e sviluppando argomenti anche sistematici per escludere l'esclusività del rimedio, in capo al terzo pignorato, dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.; e conclude invocando la possibilità di opporre all'assegnatario/creditore esecutante tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti dell'assegnante/debitore esecutato, prospettando altrimenti l'incostituzionalità del sistema.

§ 3. - La controricorrente riferisce avere controparte dispiegato altresì appello, basato sui medesimi motivi, avverso la sentenza del tribunale e, dichiarato di condividere l'individuazione di questa Corte come unica competente a pronunciarsi sull'impugnazione, contesta l'ammissibilità del ricorso, ritenendo impossibili con quello straordinario le doglianze diverse dalla violazione di legge; nel merito, ribadisce doversi qualificare positiva la dichiarazione a suo tempo resa dalla Provincia quale terzo, non rilevando in contrario la mera notizia non documentata di una cessione del credito originario; difende le tesi della qualificazione dell'ordinanza di assegnazione come titolo esecutivo e dell'esclusività dell'opposizione agli atti esecutivi quale rimedio ad essa; rimarca così la tardività della domanda, quand'anche si



volesse ritenere suscettibile di appello e pure sotto il profilo del tempo della sua introduzione e della sua riassunzione.

§ 4. – Preliminarmente, è corretto il dispiegamento del ricorso straordinario per cassazione avverso una sentenza che ha qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi: e tanto in ossequio al principio dell'apparenza, in forza del quale il rimedio si identifica in base all'espressa (se, come nella specie, effettivamente presente) qualificazione data alla domanda dal giudice che rende il provvedimento da impugnare (sul principio in esame, tra molte, v.: Cass., ord. 24633 del 2014; Cass. 6831 del 2014; Cass. 24114 del 2013; Cass. 12583 del 2013; Cass. 3338 del 2012; Cass. n. 17408 del 2012; Cass. Sez. Un., n. 4617 del 2011; Cass. n. 21363 del 2010).

Ancora, va disattesa l'eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa limitazione dei motivi di ricorso straordinario: conclusione e tesi che non sono più sostenibili in forza del nuovo tenore letterale dell'ultimo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come introdotto dalla riforma del 2006 (art. 2, co. 1, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), in forza del quale "le disposizioni dei cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge" (tra le altre: Cass. 30 settembre 2011, n. 20078).

Infine, in difetto di formale impugnazione ad opera dell'interessata originaria opposta, resta preclusa in questa sede ogni questione sulla ritualità o meno dell'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva intentata dalla Provincia, a seguito delle non perspicue vicende successive alla pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione e di definizione della c.d. fase sommaria dell'opposizione medesima.

§ 5. – Ciò posto, i motivi di ricorso non possono accogliersi.

Se è vero che l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. è di norma impugnabile esclusivamente per vizi suoi propri e soltanto con l'opposizione prevista dall'art. 617 cod. proc. civ. (per tutte, v. Cass. 20 novembre 2012, n. 20310,



salvo eccezioni che qui non ricorrono), è pure innegabile che, con la sua domanda, la Provincia di Treviso mira a negare in radice il diritto di controparte ad agire in via esecutiva, con il che può dirsi che essa non contesta la mera regolarità formale dell'ordinanza conclusiva del procedimento di espropriazione presso terzi, ma investe appunto la sussistenza stessa del diritto sostanziale di controparte.

E tuttavia non può dubitarsi che l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato, costituisca titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato (per tutte, tra le ultime: Cass. 3 giugno 2015, n. 11493, ove altri riferimenti e richiami).

Da tanto discende che i fatti relativi al diritto consacrato in quel titolo (e con essi i cosiddetti motivi di merito, cioè relativi al merito già esaminato nel processo in cui il titolo giudiziale si è formato), siccome giudiziale, i quali siano anteriori alla sua formazione, vanno fatti valere esclusivamente con le impugnazioni ammesse contro di esso (giurisprudenza costante; per tutte e limitandosi all'ultimo quinquennio, v.: Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass., ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. 4 agosto 2011, n. 16998; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1183; Cass. 24 luglio 2012, n. 12911; Cass. 18 ottobre 2012, n. 17903; Cass. 26 agosto 2013, n. 19541; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23930; Cass. 19 dicembre 2013, n. 28470; Cass. 17 febbraio 2014, n. 3619; Cass. 19 febbraio 2014, n. 3968; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23158; Cass., ord. 19 novembre 2014, n. 24626; Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238; Cass., ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. 2 aprile 2015, n. 8480; Cass. 7 maggio 2015, n. 9247): restando confinata l'abnormità prefigurata dalla remota giurisprudenza invocata dall'odierna ricorrente ai casi di radicale inesistenza di una qualsiasi dichiarazione del terzo pignorato (solo in tal modo venendo a discostarsi dal paradigma procedimentale



relativo, per carenza ontologica di uno dei suoi segmenti o snodi) e non già a quelli, cui si riconduce quello in esame, di concreta (benché radicale) contestazione della sua portata.

Pertanto, le doglianze impicanti – mediante adduzione di fatti estintivi, quali la sua cessione – l'inesistenza del credito poi oggetto di assegnazione andavano necessariamente fatte valere con l'impugnazione avverso l'ordinanza che quel credito ha invece ritenuto sussistente; in mancanza di tale impugnazione, ovvero in caso di sua tardività, resta precluso a chi vi figura debitore contestare ulteriormente il titolo: e tanto in estrinsecazione del diritto di difesa anche delle altre parti coinvolte, a tutela del quale un sistema di preclusioni è intrinsecamente funzionale proprio per la definitività degli accertamenti giudiziali che postula quel diritto, una volta invano elassi i termini concessi a tutte le parti controinteressate per dolersi di provvedimenti sfavorevoli; con il che si esclude un contrasto della disciplina così risultante con i principi costituzionali invocati dalla ricorrente.

E non può dubitarsi che, ricevuta formale notizia della pronuncia di un'ordinanza ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. fin dalla notifica del precetto su di quella fondato nel novembre 2005, la Provincia abbia avuto l'onere di impugnarla, contestando la qualificazione di positività della dichiarazione in quella sede resa, entro i cinque giorni (secondo la previsione dell'art. 617 cod. proc. civ. al tempo vigente) dalla sua conoscenza legale. In difetto di tale tempestiva reazione, imputerà la nuova debitrice Provincia alla sua libera condotta processuale la conseguenza della definitiva preclusione di ogni altra contestazione.

§ 6. – Così, alla fattispecie risulta applicabile il seguente principio di diritto: poiché l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., anche se non idonea al giudicato, costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato e poiché tale ordinanza è di norma impugnabile esclusivamente per vizi suoi propri e soltanto con l'opposizione prevista dall'art. 617

cod. proc. civ., la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza e fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo può essere fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'articolo 617 cod. proc. civ. ed entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale della medesima.

Poiché è con ogni evidenza da qualificarsi tardiva ogni contestazione dell'ordinanza posta a base dell'esecuzione, chi in essa figura come debitore assegnato non può più dolersene e, quindi, non può più contestare il diritto di chi in essa figura come creditore a procedere anche e in via diretta ed immediata nei suoi confronti per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza stessa: ed il ricorso va quindi rigettato, bene essendo stata dichiarata inammissibile l'opposizione dispiegata dalla Provincia di Treviso.

§ 7. - A tanto conseguono la condanna della ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio di legittimità, come pure l'applicazione dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto - senza possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del co. 1-*bis* del detto art. 13.

P. Q. M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna la Provincia di Treviso, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore della Tormena Calcestruzzi srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.400,00, di cui €

200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.


Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 21 gennaio 2016.

L'Estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 25 FEB. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

